



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE

Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638

Telefoni:

Telefax: (081)0122162 e-mail : cisi.ischia@libero.it

DECRETO

N. 2 del 24.02.2025

OGGETTO : Nomina del Responsabile dell' Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.), incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.)

IL LIQUIDATORE UNICO

Premesso che l'art. 33- ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221\, che testualmente dispone:

1. "E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili...";

Dato atto che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP, oggi ANAC), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall'art. 62-bis del D.Lgs.07.03.2005, n. 82 e succ. modif., recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Rilevato che, in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

Posto che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'AVCP, oggi ANAC di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

Visti:

- il Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28.05.2013), in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., il quale deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno);

- il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013, con il quale, considerata la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi forniti dall'AVCP, si forniscono indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa;

Atteso che il suddetto Comunicato del presidente AVCP del 28.10.2013 fa anche riferimento al Manuale utente pubblicato all'indirizzo URL <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali> che descrive le modalità operative con le quali il suddetto responsabile da nominare da questa Amministrazione ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif. deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RSA;

CONSIDERATO che:

-ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA)";

-la trasmissione del provvedimento di nomina del RSA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;

- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RSA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013;

- il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato Responsabile RSA sia di competenza del Liquidatore, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Posto, quindi, che con il presente atto si intende nominare il suindicato Responsabile RSA (ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif.), il quale dovrà provvedere all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati Comunicati del Presidente AVCP del 16.05.2013 e del 28.10.2013;

Dato atto che tale obbligo informativo- consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo – sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici(disciplina transitoria ex art. 216, co. 10, del D. lgs n .50/2016);

Considerata la necessità di uniformare modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti a quelle degli Servizi ANAC;

Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile RSA del CISI (Consorzio Intercomunale Servizi Ischia), la Responsabile Servizio Segreteria e Protocollo la sig.ra Teresa Verde, nata a Ischia il 18.08.1959 e residente in Serrara Fontana alla Via Ruffano n. 3;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif.,recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto, altresì , il D.Lgs. 31.03.2001, n. 165 e succ. modif., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

1. Di nominare, quale figura"Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA)"di questo Consorzio, la sig.ra Teresa Verde, nata a Ischia il 18.08.1959 e residente in Serrara Fontana alla Via Ruffano n. 3, la quale viene incaricata della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questo Consorzio quando agisce in qualità di stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice) ai sensi delle vigenti norme del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. , recante "Codice

dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

2. Di dare atto che la presente nomina non dà diritto al suddetto RASA ad alcun compenso economico, essendo ricompreso nell'attività ordinaria assegnata allo stesso;
3. Di stabilire che copia del presente decreto viene notificato all'interessato;
4. Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e agli uffici competenti in materia;
5. Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”.

Ischia il 24.02.2025

F.to Il Liquidatore Unico del CISI
Dott. Antonio Di Costanzo